

**AMICOMEDICO***Al servizio di chi è al servizio*

RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 PAZIENTI/DIPENDENTI METTI AL SICURO IL TUO STUDIO

Gentile Dottore,

al fine di facilitare l'attività degli studi medici, già gravata dall'applicazione di molteplici direttive ministeriali, e consentirLe così di continuare a esercitare la sua professione con maggiore sicurezza e serenità, AmicoMedico ha pensato per Lei a un prodotto essenziale per la conduzione del suo studio, una copertura totale per mettere al sicuro i suoi pazienti e collaboratori.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA PER STUDIO MEDICO

R.C. TERZI

La garanzia è prestata per danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose) che derivino dalla conduzione e uso dello studio medico esclusa ogni responsabilità connessa all'attività professionale.

MASSIMALE
€ 3.000.000,00

R.C.O. DIPENDENTI

La garanzia è prestata nel caso di infortunio sul lavoro, subito da prestatori d'opera di cui si avvale l'assicurato nel rispetto degli obblighi di legge con esclusione delle malattie professionali.

MASSIMALE € 3.000.000,00
con il limite di € 1.500.000,00 per prestatore d'opera infortunato (franchigia per ogni infortunato sull'invalidità permanente da infortunio € 2.550,00)

RISCHIO CONTAGIO DA VIRUS SARS-CoV-2 RESPONSABILE DELLA SINDROME COVID-19 DI PAZIENTI E DIPENDENTI

R.C.O. DIPENDENTI

- Nel caso in cui un paziente dovesse formulare una richiesta di risarcimento nei confronti dello studio medico con l'accusa di aver contratto il virus SARS-CoV-2 durante la presenza nei locali assicurati, l'onere della prova del nesso di causalità e la dimostrazione del danno sono in capo al paziente. Nel caso in cui un dipendente dovesse contrarre il virus SARS-CoV-2, come previsto dal Decreto Cura Italia, la fattispecie verrebbe inquadrata come infortunio sul lavoro da parte dell'INAIL e gestito dalla stessa a favore della persona contagiata. Inail e il dipendente avrebbero poi la possibilità di agire in rivalsa nei confronti dello studio medico ma, anche in questa fattispecie, l'onere della prova è in capo a INAIL e al dipendente.
- In entrambi i casi, qualora venisse dimostrato il nesso di causalità tra la presenza del soggetto nello studio medico e l'agente patogeno, la copertura assicurativa risarcirebbe il terzo reclamante, ovvero l'INAIL e il dipendente.
- La polizza assicurativa R.C. Terzi e Dipendenti copre infatti ogni genere di responsabilità di natura extra contrattuale derivante dalla gestione dello studio medico e, tra le esclusioni contrattuali, non vengono menzionate le casistiche di responsabilità derivate da contagio / epidemia / pandemia o simili eventi.

PREMIO LORDO € 140,00 PER STUDIO FINO A 3 DIPENDENTI
Premio aggiuntivo per ogni dipendente in più € 15,00

Per info: Dr.ssa Rosella Arena - Cell. **388-19 24 925** | Dr. Vincenzo Scidà - Cell. **320-9056648**

Associazione **AMICOMEDICO** Codice Fiscale **96031180795**

Sede Nazionale: Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione, 300 - 00128 ROMA (RM) - **Tel.** 06.50.78.07.19 - **Cell.:** 388.37.37.581

E-mail: info@amicomedico.org - **pec:** amicomedico@arubapec.it - **sito web:** www.amicomedico.org

